



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 80/16/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8,
COMMA 9, DELL'ALLEGATO A, DELLA DELIBERA n. 8/15/CIR
(CONTESTAZIONE n. 16/15/DIT)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante “*Adozione del nuovo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il Piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 56/15/CIR;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 16/15/DIT del 30 settembre 2015;

VISTA la nota del 30 ottobre 2015 con cui la società Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva ed ha chiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 26 novembre 2015;

VISTA la nota del 30 dicembre 2015 con cui è stato disposto un supplemento istruttorio nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. al fine di acquisire ulteriori dati ed informazioni utili all’istruttoria e contenente la contestuale comunicazione di sospensione dei termini procedurali;

VISTA la nota del 19 gennaio 2016 con cui la società Telecom Italia S.p.A. ha fornito riscontro alla richiesta di documenti ed informazioni del 30 dicembre 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Nel corso dell’anno 2015 sono pervenute diverse segnalazioni da parte di utenti che hanno lamentato l’avvenuta disattivazione, senza preavviso, delle proprie utenze mobili da parte della società Telecom Italia S.p.A. ed hanno, altresì, rappresentato che il predetto gestore ha richiesto il pagamento di una somma pari ad euro 10,00 per ottenerne la riattivazione mediante l’acquisto di una nuova SIM presso i propri punti vendita TIM.

L’Autorità, pertanto, ha proceduto ad acquisire d’ufficio, in data 14 luglio 2015 e mediante la consultazione del sito *web* www.tim.it, ulteriori documenti presenti, per la fattispecie in esame, nella pagina <https://www.tim.it/assistenza/gestione-linea-e-servizi/mobile/gestione-della-tua-sim/reintegro-della-numerazione>. In tale pagina sono riportate, tra l’altro, le seguenti informazioni: “*A partire dal 2 settembre 2014, per l’operazione di reintegro dovrai recarti direttamente in un negozio TIM munito di un documento di riconoscimento e del codice fiscale. Se in tuo possesso ti consigliamo di portare con te la TIM Card ormai scaduta, per consentire tutte le opportune verifiche da parte del negozio TIM. La riattivazione del tuo numero avverrà su una nuova SIM Card*”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che potrai scegliere anche nel formato nano SIM o micro SIM. Il costo della nuova SIM Card è di 10 € (Iva inclusa). Tale procedura è valida anche per la riattivazione di numerazioni cessate su richiesta esplicita del cliente. Se non fai richiesta di reintegro nei termini previsti, per scelta o per dimenticanza, non sarà più possibile recuperare il numero telefonico, ma avrai la possibilità, entro i dieci anni successivi alla disattivazione, di richiedere il rimborso del solo traffico acquistato e non utilizzato presente sulla linea nel momento in cui è scaduta (bonus e promozioni non sono rimborsabili)”. Si è, inoltre, rilevato che la Carta dei servizi della società Telecom Italia S.p.A., nella versione del mese di giugno 2015, riporta che: “La TIM card e la numerazione ad essa associata saranno disattivate trascorsi 13 mesi (12+1) senza effettuazione di operazioni di ricarica, oppure in assenza di altro evento commerciale, di vendita o post-vendita, esplicitamente richiesto dal Cliente -gratuito od a pagamento- o che comunque determina oneri a suo carico (secondo quanto previsto dalle relative condizioni di offerta). La numerazione potrà essere riattivata gratuitamente entro un ulteriore periodo di 11 mesi. Trascorsi gli 11 mesi non sarà più possibile riattivare la numerazione che potrà essere riassegnata a terzi, onde garantire un uso effettivo ed efficiente delle numerazioni”.

Dall’esame di tale documentazione, quindi, è emerso che la procedura descritta sul sito aziendale presenta evidenti difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto:

- non è consentita la riattivazione dei servizi sulla medesima numerazione mediante procedure semplici e non onerose, ma solo se il cliente si reca presso un punto vendita TIM e paga un importo di euro 10,00 per l’acquisto di una nuova SIM Card;
- non è esplicitato alcun termine di preavviso (non inferiore a trenta giorni) nei confronti dei clienti, con conseguente impossibilità per questi ultimi di conoscere l’effettiva scadenza della propria TIM Card e, quindi, di evitare di perdere la numerazione;
- viene effettuata la cessazione della numerazione, e la successiva riassegnazione del numero ad altri clienti, non rispettando il prescritto periodo di latenza pari a tre mesi e disattendendo quello più favorevole (11 mesi) previsto dalla predetta Carta dei servizi.

Tanto premesso, con atto n. 16/15/DIT, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 8, comma 9, dell’Allegato A, della delibera n. 8/15/CIR.

2. Deduzioni della società

La Società, in relazione all’imposizione di un costo pari ad euro 10,00 richiesto per la riattivazione di una SIM disattivata, ha precisato che tale importo è correlato unicamente all’operazione di sostituzione della vecchia SIM con una nuova “evoluta” e, quindi, esso non deve essere in alcun modo riferito alla riattivazione della numerazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che da sempre è, e continua ad essere, completamente gratuita. La sostituzione della vecchia SIM con una nuova è giustificata anche dalla necessità che il cliente possa usufruire, grazie ai terminali ed alle tecnologie di ultima generazione (ad es. NFC), di servizi evoluti quali *TIM Wallet*. La Società ha rappresentato che la maggior parte dei nuovi *device* non consentono l'utilizzo delle vecchie SIM, supportando solo i nuovi formati, quali ad esempio le nano SIM e/o le micro SIM, grazie alle quali è possibile fruire dei servizi più innovativi. Dal punto di vista delle procedure adottate, la Società ha chiarito che l'operazione di reintegro di una SIM viene richiesta dal cliente nel momento in cui la SIM non è più attiva, in quanto sono scaduti i termini di utilizzo della medesima.

In base alle norme d'uso, infatti, il rapporto contrattuale con il cliente cessa di produrre effetti quando si verificano le seguenti condizioni: *i*) il cliente non ha effettuato alcuna ricarica per 13 mesi; *ii*) il cliente non ha effettuato, nel medesimo periodo di cui al punto precedente, un altro evento commerciale, di vendita o post-vendita, che determini oneri a suo carico. A tal proposito, va considerato che nel corso del 13° mese il servizio funziona esclusivamente per la ricezione delle chiamate e dei messaggi, mentre è bloccato per le chiamate/SMS uscenti. Decorso anche il 13° mese di inutilizzo del servizio, la *TIM Card* e la numerazione ad essa associata sono disattivate, fatta salva la facoltà del cliente di richiedere la riattivazione gratuita della numerazione per un ulteriore periodo di 11 mesi decorso il quale il cliente perde, in via definitiva, la possibilità di riattivare la numerazione a lui assegnata. Tale numerazione, decorso un ulteriore periodo di latenza di 3 mesi, come indicato dall'articolo 8, comma 10, dell'allegato A, della delibera n. 8/15/CIR, viene considerata come riassegnabile a terzi. Ove, pertanto, ricorrano le condizioni elencate, la Società procede al reintegro della SIM (fino all'11° mese successivo alla scadenza) che viene, di norma, effettuato presso in negozio TIM.

La procedura prevede che il cliente debba recarsi presso un negozio TIM, munito di un documento di riconoscimento, del codice fiscale e, se in possesso, delle *TIM Card* disattivata per consentire le opportune verifiche. Il processo presso il punto vendita prevede due possibili casistiche a seconda che il cliente sia o meno in possesso della *TIM Card* disattivata.

La prima procedura (cliente in possesso della *TIM Card* disattivata) prevede che l'addetto al negozio inserisca a sistema il numero di utenza ed il codice fiscale del cliente: se l'esito è positivo su entrambe le verifiche si procede con il reintegro della numerazione; se l'esito è positivo per il numero di telefono, ma negativo per il codice fiscale, si procede con l'inserimento dell'ICC-ID (*Integrated Circuit Card ID*, ossia numero identificativo della SIM stampato sulla stessa) e, a questo punto, se la verifica è negativa la numerazione non può essere reintegrata, mentre se è positiva il numero viene reintegrato, previa esecuzione dell'operazione di subentro, adempiendo agli obblighi previsti dal processo di acquisizione dell'anagrafica e dei consensi dei servizi prepagati, compresa la scansione del documento di riconoscimento del cliente.

La seconda procedura (cliente non in possesso della *TIM Card* disattivata) prevede che il reintegro sia possibile solo se le verifiche effettuate sul numero di telefono e sul codice fiscale del cliente siano positive.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La Società ha precisato, altresì, che in entrambi i casi, il reintegro della numerazione tramite punto vendita viene effettuato su una nuova SIM.

Esistono, poi, alcuni casi specifici in cui la gestione della reintegrazione della numerazione avviene interamente tramite *Call center*: ci si riferisce ai casi in cui il cliente dichiara l'impossibilità o l'oggettiva difficoltà a sostituire la SIM (ad es. SIM inserita in un antifurto ovvero altro sistema di allarme, caldaia ecc...) ed il *Call center* può, previa identificazione telefonica del cliente, riattivare la numerazione sulla SIM in possesso del cliente utilizzando il vecchio ICC-ID ed avendo cura di verificare la corrispondenza anagrafica tra la numerazione da riattivare, i dati dichiarati dal richiedente e l'ICC-ID.

In caso di TIM Card smarrita o rubata, il cliente dovrà necessariamente recarsi presso un punto vendita per acquistare una nuova SIM su cui riattivare il proprio numero e, in caso di anagrafica non confermata, tale richiesta non sarà suscettibile di accoglimento.

La Società ha evidenziato che il processo di reintegro descritto, svolto direttamente presso un punto vendita, diversamente da quanto avveniva in passato, garantisce l'identificazione certa del cliente, evitando, quindi, utilizzi illeciti ovvero non autorizzati della numerazione da parte di terzi proprio a tutela del cliente medesimo. A ciò si aggiunga che il cliente, mediante l'operazione di reintegro, può anche usufruire gratuitamente di un cambio del proprio profilo tariffario (che normalmente avrebbe un costo pari a circa 7,00 euro) ed ottenere il credito residuo presente sul proprio numero al momento della scadenza.

In merito alla contestazione inerente all'informativa resa agli utenti in prossimità della scadenza della numerazione, la Società ha rimarcato che, di norma, i clienti, 10 giorni prima dell'inizio del 13° mese, ricevono uno specifico SMS contenente il seguente testo: *“La TIM Card e la numerazione associata sono in scadenza, se ricarichi restano attive altri 12 mesi. Info su tim.assistenza.it”*. Inoltre, il cliente, accedendo alla propria area personale (nella sezione *MyTIM* di *tim.it*) o chiamando un addetto del servizio 119 ha la possibilità di conoscere esattamente la data di scadenza della propria SIM, pur essendo preliminarmente informato sulla durata delle SIM sin dal momento di sottoscrizione del contratto con la presa visione delle relative Norme d'Uso del servizio.

In ordine alle singole segnalazioni degli utenti elencate nell'atto di contestazione, la Società ha osservato che il loro numero molto esiguo, se confrontato con le numeriche totali della *customer base* della clientela prepagata, dimostra che sia le informazioni fornite in sede pre-contrattuale che quelle fornite in pendenza di rapporto, relative alla durata ed alle procedure di reintegro della numerazione, garantiscono la piena consapevolezza della durata del servizio radiomobile connesso al periodo di scadenza della SIM ed al suo mancato utilizzo.

La Società ha, poi, ritenuto infondate le contestazioni mosse dall'Autorità, in quanto le procedure applicate nei confronti della clientela per il reintegro di una SIM scaduta risultano pienamente conformi alla normativa di riferimento (PNN), oltretutto ai generali doveri di diligenza professionale cui i Professionisti devono attenersi nel rispetto degli obblighi derivanti dal Codice del consumo. In questo senso, la richiesta di un importo per il reintegro della SIM non è correlabile con la riassegnazione della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

numerazione, ma solo ed esclusivamente alla sostituzione della stessa con una nuova SIM per mezzo della quale il cliente può usufruire in pieno di tutti i servizi di ultima generazione e della possibilità di un cambio tariffario gratuito. In tale ottica, il diritto del cliente di richiedere gratuitamente la riassegnazione della numerazione a lui intestata è salvaguardato, così come indicato nella Carta dei servizi.

Infine, la Società ha precisato che la richiesta di un importo per la sostituzione della SIM vecchia con una nuova, come si evince dall'analisi effettuata presso i siti dei principali *competitors*, è una consolidata prassi di mercato cui la Società si è adeguata.

In sede di audizione, la Società ha chiarito che, anteriormente al 2 settembre 2014, la numerazione veniva riattivata sempre gratuitamente e non era richiesta, a titolo oneroso, la sostituzione della SIM cessata con una nuova. Al fine di prevenire fenomeni di frode e furto di identità, si è deciso, inoltre, di non consentire la riattivazione tramite *Call center*. Su richiesta dell'Autorità, la Società ha ulteriormente specificato che non esistono ragioni di natura tecnica che impediscano la riattivazione della numerazione su una SIM scaduta (anche se l'evoluzione tecnologica dei *device* richiede quasi sempre nuovi formati di SIM) e che, prima della cessazione della numerazione, vengono inviati al cliente due distinti SMS: il primo, 10 giorni prima dell'inizio del 13° mese, con il seguente testo: *“La TIM Card e la numerazione associata sono in scadenza, se ricarichi subito restano attive altri 12 mesi. Info su tim.assistenza.it”*; il secondo, 10 giorni prima della sospensione totale del servizio, all'ingresso nel 14° mese, con il seguente testo: *“TIM informa sta scadendo il suo servizio prepagato. Alla scadenza il numero verrà disattivato. Oggi può ricaricare anche via Internet e con Bancomat”*.

Tanto premesso, la Società ha chiesto l'archiviazione del procedimento per insussistenza della violazione contestata e, in subordine, la non applicazione della sanzione prevista per la fattispecie in oggetto, considerando la totale assenza di pregiudizio economico nei confronti della clientela.

3. Valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, appare opportuno evidenziare che l'articolo 8, comma 9, dell'Allegato A, della delibera n. 8/15/CIR, prevede misure di maggior tutela nei confronti degli utenti in ordine al periodo di utilizzo e di disponibilità della numerazione di tipo mobile. In particolare, la disposizione in esame stabilisce che i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche devono: *i)* garantire la funzionalità della numerazione per almeno dodici mesi dall'ultimo rapporto commerciale; *ii)* informare il cliente, con preavviso di almeno trenta giorni, sia dell'eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero; *iii)* consentire, mediante procedure semplici e non onerose per i clienti, la riattivazione della numerazione sospesa ovvero cessata.

In tale contesto, si osserva che, mentre per il primo aspetto la Società ha dimostrato di garantire la funzionalità dei servizi associati alle numerazioni per un periodo minimo di dodici mesi dall'ultimo rapporto commerciale, per gli altri due profili ha adottato procedure non in linea con le previsioni regolamentari fissate dall'Autorità. In particolare, si evidenzia che i preavvisi inviati alla clientela in prossimità della sospensione e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

successiva disattivazione della numerazione sono programmati soltanto 10 giorni prima dell'evento, in luogo dei 30 giorni (da computarsi, rispettivamente, rispetto all'inizio del dodicesimo e del tredicesimo mese successivo all'ultimo evento commerciale registrato) contemplati dal citato articolo 8, comma 9, dell'Allegato A, della delibera n. 8/15/CIR.

Quanto alla necessità di recarsi presso un punto vendita TIM al fine di ottenere la reintegrazione della numerazione disattivata mediante l'acquisto di una nuova *SIM Card*, si osserva che tale onere deriva, come ammesso dalla medesima Società, da una scelta commerciale, orientata a stimolare gli utenti nel prediligere formati diversi di *SIM* a cui abbinare offerte tariffarie più evolute anche dal punto di vista tecnologico, piuttosto che da un'oggettiva impossibilità tecnica di riattivare la numerazione sulla *SIM* disattivata ed ancora in possesso dei clienti. A tal proposito, l'Autorità, al fine di comprendere la portata della condotta contestata e l'impatto nei confronti degli utenti, ha chiesto alla Società, in data 30 dicembre 2015, di fornire informazioni di dettaglio concernenti: *a)* procedura adottata, fino al 2 settembre 2014, relativamente alla riattivazione della *TIM Card* e della numerazione ad essa associata; *b)* numero di disattivazioni effettuate, a partire dal 2 settembre 2014 ed aggiornate fino al mese di dicembre 2015, in ragione della mancata ricarica da parte dei clienti entro il previsto termine di 13 mesi dall'ultima operazione di ricarica ovvero di altro evento commerciale; *c)* numero di richieste di reintegrazione, pervenute nel medesimo arco temporale, e modalità di gestione seguite, con espressa indicazione di quelle eventualmente espletate secondo la vecchia procedura e quelle ricadenti nell'ambito della nuova procedura; *d)* entità complessiva, sempre nel medesimo arco temporale, delle somme corrisposte dagli utenti per ottenere la riattivazione della numerazione e della *TIM Card* a seguito della loro disattivazione ovvero cessazione.

La Società, con nota del 19 gennaio 2016, ha fornito puntuale riscontro alle richieste formulate dall'Autorità, rappresentando che la precedente procedura, adottata a partire dal 1 gennaio 2009 e fino al 1 settembre 2014, prevedeva che il cliente cui era stata disattivata la numerazione potesse richiedere, entro un tempo massimo di 11 mesi dalla scadenza o cessazione volontaria ed anche per più volte, il reintegro di essa, senza ulteriori formalità, per ulteriori 11 mesi. Per quanto concerne gli altri dati oggetto di supplemento istruttorio, la Società, in rapporto all'arco temporale compreso tra il mese di settembre 2014 ed il mese di dicembre 2015, ha specificato che: *i)* il numero di disattivazioni effettuate è stato pari a 5.095 unità; *ii)* sono state effettuate 345 operazioni di reintegro, di cui 287 tramite punti vendita e 58 tramite *Call center*; *iii)* l'entità complessiva degli importi corrisposti dai clienti per la reintegrazione delle numerazioni cessate è stata pari ad euro 2.338,00 (IVA esclusa).

Dalle risultanze istruttorie, pertanto, si evince che la Società, pur avendo seguito una procedura di riattivazione gratuita della numerazione fino alla data del 1 settembre 2014, ha poi deciso, senza alcuna motivazione plausibile, di introdurre un ingiustificato onere economico a carico degli utenti i quali, peraltro, non dispongono neanche di un congruo termine di preavviso al fine di evitare tempestivamente la disattivazione del servizio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In conclusione, si ritiene che la Società non abbia addotto argomentazioni valide ai fini dell'esclusione della propria responsabilità e, pertanto, non può che confermarsi quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00 ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 120.000,00 (centoventimila/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La Società ha leso il diritto degli utenti di conoscere con adeguato preavviso la decorrenza della sospensione ovvero cessazione dei servizi associati alla numerazione loro intestata ed ha introdotto una procedura onerosa per il recupero della medesima numerazione. La condotta tenuta nell'intervallo temporale compreso tra il 2 settembre 2014 (data di decorrenza della nuova procedura) ed il 31 dicembre 2015 ha, tuttavia, estrinsecato i suoi effetti su di un esiguo numero di utenti ed ha prodotto per la Società un modesto vantaggio economico. La violazione, pertanto, può ritenersi di entità lieve e di breve durata;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, ha ribadito la correttezza del proprio operato e non ha manifestato l'intenzione di apportare alcuna modifica alla procedura in esame;

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire il corretto assolvimento degli obblighi regolamentari previsti dalla delibera n. 8/15/CIR;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2014, pari a 21.573 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società Telecom Italia S.p.A. – codice fiscale: 00488410010, con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI), e sede operativa in Corso d'Italia, 41 – 00198 Roma (RM) non ha adottato una procedura conforme a quanto previsto dall'articolo 8, comma 9, dell'Allegato A, della delibera n. 8/15/CIR in materia di cessazione delle numerazioni mobili e personali, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

ORDINA

alla predetta società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 120.000,00 (centoventimila/00) ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

INGIUNGE

alla citata società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27, della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 120.000,00 (centoventimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 80/16/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 80/16/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci